



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2016, proposto da:

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~,
con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte- Segreteria in Torino,
corso Stati Uniti, 45;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso
Stati Uniti, 45;

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE;

nei confronti di

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso
Principe Eugenio, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto prot. 38236 del 11 marzo 2016, come indicato nell'atto prot. 17603 del 11 marzo 2016, a firma del Direttore Regionale del Piemonte, e conosciuto in pari data, con il quale si attribuiva, a partire dal 14 marzo 2016, l'incarico non dirigenziale di "Capo Area Imprese di Medie Dimensioni" della Direzione Provinciale di Cuneo, al dott. ~~XXXXXXXXXX~~, funzionario;
 - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- e per l'accertamento del diritto del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ a conseguire l'incarico non dirigenziale della Direzione Provinciale di Cuneo, nonché per la nomina di un Commissario *ad acta*; e per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e di ~~XXXXXXXXXX~~;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris*;

che, preliminarmente, e salvo il necessario approfondimento della questione nella sede del merito, la presente controversia appare rientrare nella giurisdizione di questo Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla luce delle seguenti considerazioni:

- a norma dell'art. 23-*quinquies*, comma 5, lett. *a*, n. 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, la procedura selettiva *ivi* descritta è volta ad attribuire ai funzionari di terza fascia delle Agenzie fiscali nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale che vanno a sostituirsi ai corrispondenti “*posti dirigenziali*” già coperti e che sono stati “*effettivamente soppressi*” per esigenze di contenimento della spesa;
- le nuove posizioni sono quindi destinate a caratterizzare, in via permanente e stabile, l'organizzazione dell'amministrazione, prendendo luogo di quelle dirigenziali preesistenti (come effettivamente avvenuto per l'amministrazione resistente), con attribuzione di apposite indennità (di posizione e di risultato) che sono, per legge, ancorate al trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia;
- quanto alla durata di tali incarichi, e nel silenzio della legge sul punto, non può non rilevare quanto previsto, nel caso di specie, dall'atto di indizione della selezione, a norma del quale questi incarichi hanno, di norma, durata triennale, ma con possibilità di loro rinnovo, peraltro senza indicazione di limiti, con la conseguenza che ciascuno di questi incarichi può anche avere, teoricamente, una durata a tempo indefinito (cfr. Corte cost., sent. n. 37 del 2015);
- conclusivamente, l'attribuzione di questi incarichi appare configurare – in punto di funzioni attribuite, di progressione

economica e di durata potenzialmente indefinita – una sostanziale novazione del rapporto di lavoro con il funzionario, pur formalmente inquadrato nella terza fascia, sì da delineare una nuova stabile area di *middle management*, con conseguente radicarsi della giurisdizione amministrativa secondo gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza;

che, inoltre, non appaiono fondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, avuto riguardo alla natura di non mera comunicazione interna dell'atto impugnato con il ricorso (prot. n. 38236, dell'11 marzo 2016, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvedeva ad attribuire l'incarico *de quo* al controinteressato) ed al fatto che gli atti indicati quali presupposti dal controinteressato (cfr. sua memoria depositata l'11 giugno 2016, pag. 11 ss.) hanno natura meramente endoprocedimentale (tale è la valutazione del Direttore Regionale dell'11 dicembre 2015) ovvero non spiegano rilievo per la presente controversia (tale è l'atto di nomina del 18 dicembre 2015 ch individuava il dott. ██████████ ██████████, poi rinunciatario, quale destinatario dell'incarico *de quo*);

che, nel merito, appare *prima facie* fondato il vizio di carenza di motivazione nella scelta del controinteressato, dott. ██████████, quale destinatario dell'incarico *de quo*, avuto riguardo alle valutazioni ed ai punteggi che erano stati forniti dalle Commissioni interregionali ed alla mancanza di qualsiasi giudizio di natura comparativa nelle successive valutazioni operate sia dal Direttore Regionale sia dal Direttore dell'Agenzia;

che sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, valutato l'interesse professionale ed economico del ricorrente di ambire ad ottenere, entro tempi ragionevoli, l'incarico per cui è causa;

che, pertanto, l'amministrazione intimata, secondo le proprie articolazioni interne, dovrà provvedere a riesaminare la decisione in ordine all'attribuzione dell'incarico *de quo*, sulla base degli esiti delle prove selettive espletate, in un'ottica necessariamente comparativa tra i vari candidati già segnalati;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

che la discussione per il merito del ricorso va fissata all'udienza pubblica del 14 dicembre 2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima,

Accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati, ai fini di un loro riesame.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa la discussione per il merito all'udienza pubblica del 14 dicembre 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)